

**Decreto legge 28 settembre 2018, n. 109**

***“Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”***

**Osservazioni Anas S.p.A.**

- ❖ Appare opportuno prevedere la semplificazione e l’accelerazione dell’iter autorizzativo del progetto. Si propone di inserire le seguenti previsioni normative:
  1. *La conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi urgenti di ricostruzione è convocata entro 10 giorni dall'approvazione del progetto. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di non ammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico ovvero alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si applica l'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; in tal caso, tutti i termini previsti dal citato comma 3 e dall'art. 14-quinquies della stessa legge n. 241/1990 sono ridotti alla metà.*
  2. *I pareri, i visti ed i nulla-osta relativi agli interventi, necessari anche successivamente alla conferenza di servizi, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro 20 giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.*
  
- ❖ Ai fini delle valutazioni economiche e per scongiurare contenziosi, al comma 5 dell’art. 1 del decreto legge in argomento, appare opportuno specificare che, fermo restando le modalità di immissione in possesso già contemplate, le “attività” rispetto alle quali è possibile agire nelle more sono riferite al decreto. Si suggerisce altresì una diversa formulazione in merito alle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi. Si propone quindi di apportare al comma 5 le modifiche di seguito evidenziate:
  5. *Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario o il soggetto attuatore opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo*

da ogni altro adempimento. Anche nelle more ~~di tali attività~~ **dell'emissione del suddetto decreto**, il Commissario straordinario **o il soggetto attuatore** dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree ~~da adibire a cantiere~~ **necessarye per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi, delle alle** imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.

❖ Con specifico riferimento ai poteri derogatori del Commissario e, per lui, del Soggetto attuatore, per garantire l'efficienza operativa in fase di gara e l'ottimizzazione dei tempi, si propone di inserire il seguente articolato inteso a precisare le deroghe al decreto legislativo n. 50/2016 applicabili alle procedure di affidamento:

1. *Al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione, tutti i lavori, servizi e forniture strumentali agli interventi urgenti di ricostruzione possono essere affidati anche mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione e con le deroghe di seguito precisate.*
2. *Le procedure d'appalto di cui al comma 1 possono essere svolte secondo il criterio del minor prezzo, anche in deroga all'art. 95 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.*
3. *E' possibile ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, in deroga all'art. 59, comma 1-bis, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, anche quando non ricorrano i casi di cui al medesimo art. 59, comma 1-bis, ed anche in caso di affidamento a contraente generale in deroga all'art. 194, comma 1, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.*
4. *La Commissione giudicatrice, in deroga a quanto previsto dall'art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere costituita interamente da commissari interni alla stazione appaltante.*
5. *Nell'ambito delle procedure di affidamento di cui al precedente comma 1 del presente articolo e in deroga a quanto previsto dagli artt. 80, commi 1 e 5, e 105, comma 4, lett. d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale in capo ai subappaltatori sono effettuate esclusivamente ai fini dell'autorizzazione del subappalto, che può essere ammesso oltre i limiti quantitativi di cui all'art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*
6. *Ai fini dell'aggiudicazione, si procede in deroga all'art. 95, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.*
7. *Per le finalità di cui al presente articolo, è ammesso l'utilizzo di accordi quadro già stipulati dalla stazione appaltante per lavori di manutenzione programmata anche su aree geografiche diverse dalla Liguria per attività di demolizione, sistemazione, avvio di ricostruzione, apportando al contratto esistente le necessarie modifiche, anche in deroga all'art. 106, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e consentendo il ricorso al subappalto anche per lavorazioni non dichiarate in sede di offerta ovvero eccedendo il limite del 30% di cui all'art. 105.*

8. *In deroga alle previsioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. b), e dell'art. 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la stazione appaltante, su indicazione del Commissario, può escludere dalle procedure di affidamento di contratti e subcontratti di cui al comma 1 del presente articolo gli operatori economici che si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo ivi incluso il concordato con continuità aziendale o che abbiano presentato o presentino nel corso della procedura domanda di concordato preventivo o in bianco, e gli operatori economici nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.*
- ❖ Per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento, appare opportuno prevedere, nell'ambito del comma 5 dell'art. 5, l'attribuzione al Commissario e/o al soggetto attuatore di tutti i poteri sostituiti per la gestione del piano di viabilità alternativa (relativi, ad esempio, ad interventi di messa in sicurezza delle viabilità interessate, ordinanze di gestione e configurazione del traffico).
  - ❖ L'art. 10, comma 1, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione di tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario e ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento dei contratti derivanti da tali atti, estendendo ad esse l'applicazione dell'art. 125 codice del processo amministrativo (in materia di infrastrutture strategiche). Posto che il Commissario straordinario potrà avvalersi dei Soggetti attuatori per l'espletamento della propria attività, si ritiene opportuno – al fine di dare concreta operatività alla disposizione in parola - estenderne l'ambito di applicazione anche agli atti adottati da questi ultimi, su autorizzazione del Commissario straordinario. Tale estensione è infatti funzionale all'effettiva accelerazione delle procedure finalizzate al ripristino della viabilità stradale.
  - ❖ Nell'ambito del Capo II - *Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti* del decreto legge in argomento, appare opportuno prevedere alcune disposizioni in materia di sicurezza dei cavalcavia che sovrappassano strade e autostrade. Si propone quindi di inserire un articolo specifico che preveda:
    1. *Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti completa il censimento di tutti i cavalcavia presenti lungo la rete stradale e autostradale, identificando per ciascuno l'ente proprietario.*
    2. *All'art. 30 del codice della strada, dopo il comma 3, è aggiunto il comma 3-bis: "L'ente proprietario o concessionario di una strada o di una autostrada sulla quale interferisca un cavalcavia, nei casi in cui abbia riscontro di ammaloramenti della struttura, può chiedere al proprietario del cavalcavia di provvedere a opere di consolidamento o alla demolizione. Qualora l'ente proprietario del cavalcavia non provveda a compiere le opere necessarie, l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada provvede alle opere stesse, addebitando le spese al proprietario del cavalcavia".*